

DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 01 DEL 23 gennaio 2017

Indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l'acquisto di n°2 Personal Computer (PC) per le esigenze dell'ufficio - Determina a contrarre

IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 154.02 dd. 19 gennaio 2017 avente ad oggetto: *Indizione di una procedura di cottimo fiduciario per fornitura n°2 Personal Computer (PC) da destinarsi ad uso dell'ufficio del GAL;*

CONSIDERATO che ai fini della rendicontabilità delle spese effettuate in relazione alla gestione della SSL, è necessario che le stesse siano effettuate in conformità ai regolamenti europei, nonché alla normativa nazionale e regionale che prevede l'attuazione di procedure di trasparenza e parità di trattamento per l'individuazione di fornitori di beni e di servizi;

VISTO il *Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi* approvato con deliberazione del CdA N. 89.03. dd. 25 giugno 2013 (d'ora in avanti *Regolamento*);

ACCERTATA la necessità di provvedere alla indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l'acquisto di n°2 PC destinati alle necessità dell'ufficio, ovvero alla sostituzione delle due postazioni fisse esistenti acquistate nell'anno 2007 ed ormai assolutamente insufficienti rispetto alle attuali esigenze;

RILEVATO che secondo quanto precisato dall'art. 36, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture* il valore del contratto è al di sotto della soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria;

RICORDATO che la Comunicazione interpretativa della Commissione Europea n°179/022006/C stabilisce che anche per i contratti esclusi dalla sfera di applicazione delle direttive europee nel settore degli appalti pubblici è necessario rispettare i principi fondamentali del trattato CE e che pertanto, ai fini della trasparenza e della parità di trattamento nei confronti degli interessati nonché dei principi della concorrenza è necessario provvedere alla pubblicazione di idoneo avviso;

RILEVATO inoltre che ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ed essendo il valore del contratto al di sotto della soglia di €. 40.000,00, è possibile procedere all'affidamento diretto a cui si può far precedere una verifica di convenienza e congruità mediante indagine di mercato seguendo la procedura prevista per le provviste e i servizi in economia, attraverso la pubblicazione di specifico invito ad offrire sul sito del GAL che integra la necessità della pubblicazione dell'avviso di cui al punto precedente;

DATO ATTO che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio dell'offerta più bassa ai sensi dell'articolo 12 comma 2 del Regolamento;

VISTO l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 cit. che stabilisce il principio per cui ogni contratto deve essere preceduto da una determina a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che gli elementi richiesti possono essere determinati come segue:

1. **OGGETTO DELLA PRESTAZIONE:** la prestazione oggetto del contratto è la fornitura di n°2 PC per le necessità dell'ufficio;
2. **LE CARATTERISTICHE TECNICHE, LA QUALITÀ, LE MODALITÀ ED I TEMPI DI ESECUZIONE:** l'esecuzione dovrà essere effettuata con criteri deontologici di diligenza ed efficienza secondo gli standard e le modalità normalmente praticati sul mercato.
3. **LE EVENTUALI GARANZIE:** verranno richieste le garanzie di legge;
4. **I PREZZI E LE MODALITÀ DI PAGAMENTO:** l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta più bassa ed i pagamenti avverranno a seguito della fornitura, dell'installazione e configurazione;
5. **LE CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO, LA DURATA DEL RAPPORTO CONTRATTUALE, LE PENALITÀ DA APPLICARE IN CASO DI RITARDO O INADEMPIENZA, NONCHÉ OGNI ALTRA CONDIZIONE RITENUTA NECESSARIA.** In caso di ritardo e/o inadempimento verrà applicata una penale pari ad €. 50,00 giornalieri. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 15 "Esecuzione e verifica delle prestazioni" del Regolamento, l'ordinazione delle forniture e la verifica della regolarità delle prestazioni è effettuata dal Direttore-RUP.
6. **MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE:** l'esame dei preventivi o delle offerte sono effettuati dal Direttore RUP. La scelta del contraente avviene in base all'offerta più bassa, in relazione a quanto previsto nell'avviso.

DATO ATTO che con la presente determinazione si intende approvare l'avviso pubblico, il capitolato speciale d'appalto e la lettera di offerta;

DATO ATTO che il CIG assegnato dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n° ZB41CF684A;

DETERMINA


1. Di indire la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato dal Consiglio con propria deliberazione N. 89.03. dd. 25 giugno 2013, per la fornitura di n°2 PC per le esigenze dell'ufficio;
2. Di procedere all'aggiudicazione mediante valutazione dell'offerta economicamente più bassa ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento;
3. Di approvare gli allegati al presente atto perché ne facciano parte integrante e sostanziale:
 - Avviso pubblico per indagine di mercato relativa a procedura di cottimo fiduciario (Allegato A);
 - Capitolato speciale d'appalto (allegato B);
 - Offerta economica (allegato C);

4. Di procedere alla pubblicazione degli allegati sub A) – B) e C) alla presente deliberazione sul sito del GAL per gg. 10 a decorrere dalla data di pubblicazione;
5. Di dare altresì atto che – ai sensi del Regolamento - il responsabile unico della procedura di affidamento ed esecuzione del contratto in oggetto è il Direttore-Responsabile unico del procedimento (RUP).

Letto, confermato e sottoscritto.

Tarcento, 23 gennaio 2017

**IL DIRETTORE RESPONSABILE
UNICO DEL PROCEDIMENTO**
dott. Guglielmo Favi

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke extending downwards.

AVVISO /INVITO A PRESENTARE OFFERTA PER PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO

per l'acquisto di n°2 Personal Computer (PC) per le esigenze dell'ufficio di Torre Natisone GAL

ALLEGATO A

alla DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 01 DEL 23 gennaio 2017 avente ad oggetto "Indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l'acquisto di n°2 Personal Computer (PC) per le esigenze dell'ufficio - Determina a contrarre" ai sensi l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - CIG ZB41CF684A

Art. 1 – Ente Appaltante

Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail torrenatisonegal@gmail.com
Internet www.torrenatisonegal.it

Art. 2 – Oggetto e descrizione della fornitura

La prestazione oggetto del contratto la fornitura di n°2 postazioni PC da collocarsi negli uffici del GAL per le esigenze dei medesimi. La fornitura dovrà comunque riguardare:

- N°2 PC EliteDesk 705 G3 Micro tower 1 X A12 PRO-9800 / 3.8 GHz RAM 8GB SSD 512 GB TCG Opal Encrypton 2, Self-Encrypting Drive DVD SUOER Multi Radeon R7 GigE Win 10 Pro 64-bit;
- Estensione garanzia a 5 anni totali on site;
- N°2 Monitor AOC Value I2769VM Monitor a LED 27" (27 visualizzabile) 1920 X1080 Full HD (108Op) IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms 2x HDMI, VGA nero;
- N°2 licenze software Office 2016 Business PKC ital;
- Attività di configurazione dei due PC on site a garanzia di corretta configurazione dei sistemi – Manodopera min 2 ore max 3 ore.

Art. 3 – Durata della convenzione

Il contratto si esaurirà con la fornitura e l'installazione di quanto sopra riportato fatte salve le garanzie di legge e la prosecuzione delle medesime per anni 5 a decorrere dal completamento dell'installazione medesima.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del Servizio

Il servizio verrà espletato secondo quanto previsto dal capitolato approvato con determina del RUP del GAL N° 01 DEL 23 gennaio 2017 e dalle condizioni che risulteranno dall'aggiudicazione.

Art. 5 – Modalità di gara

La gara si svolgerà mediante procedura di cottimo fiduciario in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione CdA N. 89.03. dd. 25 giugno 2013 e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 6 - Raggruppamenti di imprese

Sono ammesse a partecipare alla gara, e pertanto a presentare la offerta di cui al successivo all'art.7 , anche soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo le modalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 50/2016. In tal caso i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 cit., prima della presentazione dell'offerta, conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso la offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dalla offerta di cui all'art.7 nonché da quella presentata in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

In caso di richiesta di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tutte le società facenti parte del raggruppamento dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7.

Art.7 – Offerta e requisiti per la partecipazione alla gara

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, l'Offerta economica redatta secondo lo schema allegato (Allegato C) al presente Avviso con contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni da cui risulti:

- a) non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dall'art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
- b) essere iscritto alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi.

Art. 8 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità della offerta.

Le offerte, pena l'esclusione, dovranno pervenire al protocollo del Torre Natisono GAL, entro le ore 12.00 del 10° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso. L'orario di apertura degli uffici è il seguente: da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.00. Non sono in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle già ricevute ed anche se spedite prima di detta scadenza. Il recapito dell'offerta è a rischio esclusivo del mittente. I plichi devono essere chiusi, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura: "*Offerta relativamente alla Procedura per la fornitura di n°2 Personal Computer (PC) per le esigenze dell'ufficio della società Torre Natisono GAL*".

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ALLEGATO B

alla DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 01 DEL 23 gennaio 2017 avente ad oggetto "Indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l'acquisto di n°2 Personal Computer (PC) per le esigenze dell'ufficio - Determina a contrarre" ai sensi l'art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - CIG ZB41CF684A

Art. 1 – Ente Appaltante

Torre Natisone GAL s.c. a r.l.
Via Frangipane, 3
33017 Tarcento (UD)
Tel. (0432) 793295
Fax. 0432) 1830138
Mail torrenatisonegal@gmail.com
Internet www.torrenatisonegal.it

Art. 2 – Oggetto e descrizione della fornitura

La prestazione oggetto del contratto la fornitura di n°2 postazioni PC da collocarsi negli uffici del GAL per le esigenze dei medesimi. La fornitura dovrà riguardare:

- N°2 PC EliteDesk 705 G3 Micro tower 1 X A12 PRO-9800 / 3.8 GHz RAM 8GB SSD 512 GB TCG Opal Encrypton 2, Self-Encrypting Drive DVD SUOER Multi Radeon R7 GigE Win 10 Pro 64-bit;
- Estensione garanzia a 5 anni totali on site;
- N°2 Monitor AOC Value I2769VM Monitor a LED 27" (27 visualizzabile) 1920 X1080 Full HD (108Op) IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms 2x HDMI, VGA nero;
- N°2 licenze software Office 2016 Business PKC ital;
- Attività di configurazione dei due PC on site a garanzia di corretta configurazione dei sistemi – Manodopera min 2 ore max 3 ore.

Art. 3 – Prezzo della fornitura

Il prezzo a base d'asta è stabilito in €. 3.000,00 (IVA comp.) ed onnicomprensivo di tutto quanto elencato all'art. precedente. Verranno accettate esclusivamente offerte al ribasso.

Art. 4 – Durata della convenzione

Il contratto si perfezionerà con l'ordine di fornitura trasmesso dal RUP e si esaurirà con la fornitura e l'installazione di quanto sopra riportato fatte salve le garanzie di legge e la prosecuzione delle medesime per anni 5 a decorrere dal completamento dell'installazione medesima.

Art. 5 – Codice CIG e tracciabilità finanziaria

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Udine della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

A tal fine l'appaltatore è tenuto a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il codice CIG assegnato dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il n° ZB41CF684A.

Art. 6 – Modalità di svolgimento del Servizio

Il servizio verrà espletato secondo quanto previsto dal presente capitolato e dalle condizioni che risulteranno dall'aggiudicazione.

Art. 7 – Modalità di gara

La gara si svolgerà mediante procedura di cottimo fiduciario in conformità a quanto previsto dal Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato dal Consiglio di Amministrazione del GAL con deliberazione n Cda N. 89.03. dd. 25 giugno 2013.

Le offerte saranno valutate prendendo in considerazione il prezzo più basso.

Art.8 - Raggruppamenti di imprese

Sono ammesse a presentare offerta anche Società appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità di cui all'art. 45 del decreto legislativo 50/2016. In tal caso i raggruppamenti costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 45 cit., i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che

costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, che stipulerà la convenzione in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Salvo quanto disposto dal citato art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 163/2006 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti di cui al presente articolo comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

In caso di richiesta di partecipazione da parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, tutte le società facenti parte del raggruppamento dovranno comprovare il possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.

Art.9 - Requisiti per la partecipazione alla gara

I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la documentazione specificata nell'avviso.

In particolare è possibile utilizzare il fac-simile di offerta economica.

Requisiti generali:

- a) non trovarsi in alcuna causa di esclusione per la partecipazione agli appalti prevista dall'art. 8 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
- b) essere iscritto alla C.C.I.A.A. da almeno sei mesi.

Il possesso di tali requisiti dovrà essere espresso sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modificazioni secondo lo schema di cui all'Offerta economica).

Art. 10 – Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato a:

- a) sottoscrivere l'ordinazione con cui si assegna la fornitura entro i termini fissati nella medesima;
- e) l'offerta deve contenere l'esplicita dichiarazione del compenso richiesto per l'effettuazione del servizio.

Sono a totale carico dell'appaltatore tutte le spese occorrenti per l'espletamento del servizio.

Art. 11 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità dell'offerta

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione, dovranno pervenire al protocollo del Torre Natisone GAL, entro le ore 12.00 del giorno fissato nell'Avviso/Invito.

Art. 12 – Garanzie di esecuzione

Per l'espletamento della fornitura l'aggiudicatario risponde della regolare esecuzione con l'intero suo patrimonio; nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, così come nel caso di consorzi ordinari di concorrenti, la responsabilità è in solido.

Art. 13 – Responsabilità

L'aggiudicatario assume la responsabilità di eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante la fornitura e l'attività di installazione/configurazione.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e/o dei soci lavoratori nei casi di cooperative.

E' inoltre tenuto ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio.

Analogo obbligo sussiste per i soci lavoratori qualora si tratti di cooperativa.

Art. 14 – Conoscenza delle condizioni di appalto.

L'assunzione del servizio di cui al presente capitolato implica, da parte dell'appaltatore, la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze che possano aver influito sul giudizio circa la convenienza di assumere l'appalto, anche in relazione delle condizioni offerte.

Art. 15 – Recesso unilaterale dalla convenzione

Il GAL, avvalendosi del diritto potestativo previsto dall'articolo 1671 del codice civile, potrà recedere dalla convenzione, tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, del servizio eseguito e ritenuto correttamente e pienamente eseguito dall'aggiudicatario.

Art. 16 – Risoluzione della convenzione

In relazione al disposto dell'art. 1456 del codice civile il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

- a) mancata fornitura alla data stabilita;
- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
- c) per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'appaltante notificherà all'appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di dieci giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.

Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del codice civile.

Art. 17 – Procedure di affidamento in caso di fallimento o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione della convenzione per grave inadempimento del medesimo, sono interpellati progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

Art. 19 – Spese e tasse.

Tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla gara ed alla fornitura sono a carico dell'assuntore.

Art. 20 – Controversie

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del servizio oggetto della convenzione di cui al presente capitolato è competente il Foro di Udine.

Art. 21 – Disposizioni finali

Per ogni eventuale contrasto fra il capitolato speciale d'appalto e il modello di dichiarazione di partecipazione, prevale il contenuto del presente capitolato.

OFFERTA ECONOMICA

ALLEGATO C

alla DETERMINA DEL DIRETTORE-RESPONSABILE DEL SERVIZIO N° 01 DEL 23 gennaio 2017 avente ad oggetto “Indizione di una procedura di cottimo fiduciario per l’acquisto di n°2 Personal Computer (PC) per le esigenze dell’ufficio - Determina a contrarre” ai sensi l’art. 32 comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture - CIG ZB41CF684A

per la gara d’appalto per la fornitura di n°2 Personal Computer (PC) per le esigenze dell’ufficio

il sottoscritto
nato a _____ il _____
nella sua qualità di
• legale rappresentante
• procuratore

della:
denominazione e ragione sociale sede legale
sede operativa
numero di telefono
n. fax
e-mail
pec

codice fiscale della ditta

partita IVA

Numero matricola INPS

Sede INPS

Numero matricola INAIL

Sede INAIL

PRESENTA OFFERTA

in relazione all’affidamento della fornitura di n°2 PC come segue

- N°2 PC EliteDesk 705 G3 Micro tower 1 X A12 PRO-9800 / 3.8 GHx RAM 8GB SSD 512 GB TCG Opal Encrypton 2, Self-Encrypting Drive DVD SUOER Multi Radeon R7 GigE Win 10 Pro 64-bit;
- Estensione garanzia a 5 anni totali on site;
- N°2 Monitor AOC Value I2769VM Monitor a LED 27” (27 visualizzabile) 1920 X1080 Full HD (108Op) IPS 250 cd/m² 1000:1 5 ms 2x HDMI, VGA nero;
- N°2 licenze software Office 2016 Business PKC ital;
- Attività di configurazione dei due PC on site a garanzia di corretta configurazione dei sistemi – Manodopera min 2 ore max 3 ore.

nel seguente importo ivato ed onnicomprensivo pari a:

€. _____ (in cifre)
€. _____ (in lettere)

e a tal fine, consapevole di quanto disposto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sulle conseguenze e sulle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.47 del citato D.P.R. n.445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

di presentare offerta relativamente alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto in qualità di:

Unica ditta concorrente;

3. l'eventuale sentenza o il decreto di cui al punto 1. non sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
4. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.
5. di essere a conoscenza che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:
 - a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
 - b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;
 - c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
 - d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
 - e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto non possa essere risolta con misure meno intrusive;
 - f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
 - h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
 - i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
 - j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
 - k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. di essere a conoscenza che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.
 7. di essere a conoscenza che un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
 8. di essere a conoscenza che qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
 9. di essere a conoscenza che un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
 10. di essere a conoscenza che se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
 11. di essere a conoscenza che le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12 sexies del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356° degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
 12. di essere a conoscenza che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
 13. di essere a conoscenza che non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrono i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.
- C. di essere a conoscenza che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione di sanzioni penali, costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto, comporta la decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera con risoluzione del contratto e comporta la segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi ai fini dell'iscrizione nel relativo casellario.

DICHIARA INFINE

di aver preso visione dell'Avviso pubblico e del Capitolato allegato, e di accettarne il contenuto incondizionatamente e senza riserva alcuna

ALLEGA

al presente atto copia dell'avviso allegato sub A) e del CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO allegato sub B) firmato in ogni pagina in segno di incondizionata accettazione di quanto contenutovi.

DATA

FIRMA

N.B. AI SENSI DELL'ART.38 D.P.R. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO E INVIATA UNITAMENTE ALLA COPIA FOTOSTATICA, NON AUTENTICATA, DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE.

Allegare copia della procura nel caso la firma in calce sia effettuata dal procuratore.